

N. 2050/2020 R.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. 2050/2020 R.G.

promossa da

S. S.

contro

P. R.

**Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a **trattazione scritta**
(art. 221, 2° co., d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 27/2020)**

Oggi **15 dicembre 2020 ore 10,07** il giudice, esaminato il fascicolo informatico;

dato atto che le parti hanno depositato le note scritte;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il giudice,

esaminate le note scritte depositate dai difensori;

ritenuto che:

- a quanto emerge dagli atti, anche dopo l'esito negativo della mediazione le parti proseguono le trattative;
- entrambe le parti dichiarano di voler giungere ad una soluzione amichevole della lite;
- la concorde istanza di rinvio in pendenza di trattative merita accoglimento;
- poiché la nuova udienza cadrà nel **febbraio 2021**, non è possibile, allo stato, disporre lo svolgimento secondo la modalità della trattazione scritta: da un lato, infatti, il termine previsto dall'**art. 221, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **l. 17 luglio 2020, n. 77**, è stato **prorogato al 31 dicembre 2020 ex art. 1, comma 3., lettera a) e lettera b), n. 7, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125**, convertito, con modificazioni, dalla **l. 27 novembre 2020, n. 159** (in G.U. 3 dicembre 2020, n. 300): si vedano il novellato art. 1, comma 3, d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. in l. 25 settembre 2020, n. 124, ed il relativo Allegato 1, n. 33-*bis*, disposizioni queste neppure menzionate dall'art. 23, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (cfr. Trib. Bologna. ord. 5 novembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24530.pdf>, e numerosi altri provvedimenti conformi), la cui conversione in legge è attualmente in discussione al Senato e che potrebbe, ove fosse modificato con l'approvazione dell'emendamento 23.3, come proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite, prolungare fino al 31 gennaio 2021 il periodo di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dell'art. 221, cit. (v. il Dossier n. 307 1 volume II, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1186947/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione13: <<L'articolo 23, in combinato con quanto già previsto dall'art.



221 del decreto-legge n. 34 del 2020, delinea la procedura applicabile ai procedimenti civili e penali nella nuova fase emergenziale, dal 29 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Si tratta di disposizioni che, in quanto compatibili, dovranno inoltre essere applicate anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Il comma 1, in particolare, fa salve le disposizioni dell'art. 221 del D.L. n. 34/2020, ove non espressamente derogate dallo stesso articolo 23 (vedi infra). Si tratta di previsioni riguardanti essenzialmente i procedimenti civili che, per effetto del decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito dalla legge n. 159 del 2020), sono destinate a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020. Il decreto-legge n. 125/2020 ha infatti novellato il decreto-legge n. 83/2020 inserendo nell'allegato n. 1 - relativo alla proroga fino al 31 dicembre 2020 di un elenco di diverse discipline emergenziali - il numero 33-bis, volto a prorogare le disposizioni per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali di cui all'art. 221, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020. Le Commissioni riunite propongono, con l'approvazione dell'emendamento 23.3, di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali della fase emergenziale, prolungando fino al 31 gennaio 2021 la vigenza delle disposizioni dell'art. 221 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, conseguentemente, sottraendo tali disposizioni all'elencazione dell'Allegato n. 1 del decreto-legge n. 83/2020>>); dall'altro, non è sufficiente che il provvedimento di fissazione dell'udienza sia emesso nel vigore dell'art. 221, comma 4, cit., poiché non potrebbe tenersi una udienza a trattazione scritta (così come una udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza, commi 6 e 7 dell'articolo citato) ove non fosse più applicabile la disposizione che attualmente la regola;

- ad ogni modo, alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in considerazione del verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, a quella data (**2 febbraio 2021**), le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari);

- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf>; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico, nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21 settembre 2017, "Merito ed extra" del *Foro Italiano*, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0>, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio telematico senza necessit%E0 di fissazione dell-udienza);

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell'attuale incerta situazione (con **delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020** è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state disposte con il **d.l. 7 ottobre 2020, n. 125**, conv. in **l. 27 novembre 2020, n. 159**, e il **d.l. 28**



ottobre 2020, n. 137; v. anche il d.p.c.m. 3 novembre 2020), è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24137.pdf>) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull'ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d'ufficio e l'art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare - un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di *ius superveniens* conseguente alla pandemia, ad un rinvio *ex lege*; con specifico riguardo alla fissazione di una nuova udienza in periodo non regolato dalle speciali norme del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica, v. ad es. Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020 R.G., cit.; Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2020, proc. n. 21032/2019 R.G., <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24157.pdf>; Trib. Bologna, ord. 28 settembre 2020, proc. n. 19694/2019, https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o19694_19iiB O&, http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000100545/Mediazione_in_tempi_di_COVID_la_soluzione_del_Tribunale_di_Bologna.html?cnt=1; Trib. Bologna, ord. 6 ottobre 2020, proc. n. 2670/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, proc. n. 5767/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, proc. n. 6571/19 R.G.; Trib. Bologna, 22 ottobre 2020, proc. n. 21029/2019 R.G.);

- nel caso di specie, si assegna termine per una sintetica memoria, il cui contenuto è meglio descritto in dispositivo, da depositarsi in via telematica prima della nuova udienza: dopo aver esaminato le memorie e dunque analizzato le deduzioni, le istanze e le eccezioni formulate dalle parti, il giudice, ove non appaia necessario sentire i difensori, potrà dare i provvedimenti del caso con ordinanza anteriore all'udienza, soggetta a comunicazione ex art. 136 c.p.c.;

p.q.m.

visti gli artt. 175 e 183, c.p.c.

- **fissa** la nuova udienza **2 febbraio 2021 ore 10,15** per la **verifica dell'esito delle trattative**: le parti potranno depositare **entro il 28 gennaio 2021** una estremamente sintetica, con la quale riferire circa l'esito delle trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice la loro audizione; diversamente, resterà ferma l'udienza fissata alla data di cui sopra;



- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della memoria e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Il giudice
Antonio Costanzo

